

1
Signoril.

La proposta di Legge, che raccomando alla vostra approvazione, risponde al voto che s'affretti quanto più sia possibile l'assimilazione legislativa tra le Province della Toscana e le altre parti del Regno.

Non credo pertanto opportuno enumerarvi le ragioni alle quali s'appoggia la presente proposta, bastando l'osservare che la necessità dell'assimilazione è tanto più urgente riguardo all'ordinamento ed al servizio della Guardia Nazionale, in quanto che siffatta istituzione essenzialmente politica è il complemento delle costituzionali franchigie, cui essa deve difendere e tutelare.

Art. 1^o

Il Governo del Re è autorizzato a promulgare
nelle Provincie toscane la legge 4. Marzo 1848.

Il Reali Decret^o 28. Aprile, 16. g^{to}
e 16. 8^{to} 1848.

La legge 12. Giugno 1848, art. 3.
e 4.

La legge 27. Febbo 1849.

I Reali Decreti 3. e 17. Maggio e
14. Giug. 1849.

non che le altre leggi e Regolamenti relativi all'Ordina-
mento ed al servizio della Guardia Nazionale che sono
in vigore nelle antiche Prov^e dello Stato

Art. 2.

Per Reali Decreti sarà determinata l'epoca in
cui le leggi e Regolamenti suindicati formeranno
aver forza in Toscana, e saranno segnate le norme
per la loro attuazione e le occorrenti disposizioni
transitorie.

N° 33.

Progetto di legge
presentato dal Ministro dell'Interno
(Scalini)

Promulgazione nelle Province Siciliane
delle leggi e dei regolamenti relativi alla
Guardia Nazionale vigenti nelle altre Province
allo Stato

Tramessa il 21. Maggio 1860.

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

ECC. ECC. ECC.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli
affari dell'Interno è incaricato di presentare al Parlamento
il qui unito progetto di Legge per la promulgazione nelle
Provincie Tosane delle Leggi e dei Regolamenti relativi
alla Guardia Nazionale che sono in vigore nelle altre Pro-
vincie dello Stato, come pure di svolgerne i motivi e di soste-
nerne la discussione.

Torino, addì 20. Maggio 1860.

Vittorio Emanuele

Faring

Relazione

SESSIONE 1860

N° 33-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**RUSCHI, CINI, PERUZZI, DELLA GHERARDESCA, FENZI,
FRANCHINI, PARETO, GINORI-LISCI, MORANDINI**

sul progetto di legge presentato dal ministro dell'interno

nella tornata del 21 maggio 1860

Promulgazione nelle provincie toscane delle leggi e dei regolamenti
relativi alla Guardia nazionale vigenti nelle altre provincie dello
Stato.

Tornata del 28 maggio 1860.

SIGNORI,

Il progetto di legge, intorno al quale ho l'onore d' esporre i risultamenti degli studii della Commissione incaricata di torlo ad esame, venne accolto dalla Camera con segni manifesti di singolare esultanza, che invero riescir dovettero argomento di meraviglia a chi in questo progetto abbia ravvisato soltanto l'intendimento di sostituire in Toscana ordinamenti nuovi a quelli, sotto lo impero dei quali la guardia nazionale di quella provincia rese e tuttavia rende alla patria servigi segnalatissimi. La festosa accoglienza fatta dalla Camera a questo progetto non recherà però meraviglia a chi in esso principalmente ravvisi una novella consecrazione della unione della Toscana al regno costituzionale del Re Vittorio Emanuele, voluta dalla quasi unanimità de' suffragi popolari ed accettata dal Re e dal Parlamento; un importante passo nella via della pratica applicazione in quella provincia dei principii sanciti dallo Statuto e verso la piena unificazione di quella alle antiche ed alle altre nuove provincie del regno; una solenne garanzia data

(53-A)

a coloro i quali da una parola pur troppo famosa stata pronunziata, sebbene con intendimenti diversi, da due augusti Monarchi, togliessero argomento per paventare che l'autonomia toscana rigettata dalla volontà nazionale potesse essere nello avvenire il risultamento della presente conservazione provvisoria e parziale di quegli ordini amministrativi speciali cui il Governo del Re solennemente assegnava una durata ed una estensione quanto più si potesse ristretta entro i confini delle interne necessità.

La vostra Commissione, o signori, nello esame di questo progetto ha proceduto collo intendimento di assicurare a questa legge il conseguimento di quello scopo politico che in essa vince ogni altra considerazione, che è la ragione vera per la quale, non dubitiamo di affermarlo, questo progetto vi fu dal Ministero premurosamente proposto, e già quasi ottenne la vostra approvazione nel plauso col quale vi piacque accoglierlo.

Egli è appunto per togliere qualsivoglia dubbiezza intorno alla vera e pronta unificazione delle nuove provincie toscane colle altre del regno, in quanto alla istituzione della guardia nazionale, che noi proponiamo di sostituire nel 1° alinea dell'articolo 1 le parole *saranno promulgate* a quelle *il Governo del Re è autorizzato a promulgare*; e proponiamo una nuova redazione dell'art. 2, per la quale venga tolta la indeterminazione dell'epoca dell'attuazione della legge che ci sembrava poter essere per avventura argomentata dalle facoltà nel progetto rilasciate al potere esecutivo. Di buon grado riconosciamo la necessità di una dilazione, sia per preparare le norme e le disposizioni transitorie occorrenti all'attuazione in Toscana delle leggi vigenti nelle altre provincie, sia per bene ordinare la guardia nazionale a seconda delle medesime: ma riteniamo che, innanzi che il progetto in esame venga convertito in legge mercè la deliberazione delle due Camere del Parlamento e la sanzione reale, il Ministero avrà avuto il tempo necessario a preparare il decreto reale destinato a determinare queste norme e disposizioni transitorie; e che, pubblicata la presente legge e lo accennato decreto, nulla osti a che venga immediatamente proceduto alle operazioni necessarie al pronto ordinamento della nuova guardia nazionale.

Taluno avrebbe manifestato il desiderio che fossero nella legge stessa determinate le occorrenti disposizioni transitorie, e segnatamente una, per la quale venisse disposto che la presente guardia nazionale rimanesse in attività fino a che la nuova fosse intieramente ordinata; ma noi reputeremo politicamente troppo pregiudicievole un benchè minimo ritardo nella promulgazione di questa legge perchè non dovessimo astenerci dallo avventurare il Parlamento in una discussione intorno a disposizioni transitorie necessariamente assai minute e numerose.

Col lasciare al Ministero la cura di operare quanto occorre alla pronta e conveniente applicazione delle leggi relative alla guardia nazionale, noi riteniamo che verrà meglio conseguita

la bramata sollecitudine, e che nei regolamenti diretti ad applicare in Toscana i principii fondamentali sanciti da queste leggi potrà più agevolmente essere tenuto conto delle speciali condizioni di quelle provincie e della esperienza in esse acquistata; e confidiamo che fino al completo ordinamento della nuova istituzione non verrà meno al paese il concorso zelante della benemerita guardia nazionale toscana; la quale, noi lo affermiamo con la certezza di essere fedeli interpreti dei sentimenti della Camera, ha acquistata, nelle passate vicende, splendidi titoli alla riconoscenza della nazione.

Al seguito delle considerazioni suesposte abbiamo l'onore di proporre all'approvazione della Camera il progetto di legge del quale abbiamo intrapreso l'esame, formulato nel modo seguente:

PERUZZI, relatore.

(33-A)

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a promulgare nelle provincie toscane:

La legge 4 marzo 1848;

I reali decreti 28 aprile, 16 settembre e 14 ottobre 1848;

La legge 12 giugno 1853, art. 3 e 4;

La legge 27 febbraio 1859;

I regii decreti 5 e 17 maggio e 14 giugno 1859, non che le altre leggi e regolamenti relativi all'ordinamento ed al servizio della guardia nazionale che sono in vigore nelle antiche provincie dello Stato.

Art. 2.

Per decreto reale sarà determinata l'epoca in cui le leggi e regolamenti suindicati cominceranno aver forza in Toscana; e saranno segnate le norme per la loro attuazione e le occorrenti disposizioni transitorie.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Art. 1.

Saranno promulgate nelle provincie toscane:

La legge 4 marzo 1848;

I reali decreti 28 aprile, 16 settembre e 14 ottobre 1848;

La legge 12 giugno 1853, articoli 3 e 4;

La legge 27 febbraio 1859;

I regii decreti 5 e 17 maggio, e 14 giugno 1859, non che le altre leggi e regolamenti relativi all'ordinamento ed al servizio della guardia nazionale che sono in vigore nelle antiche provincie dello Stato.

Art. 2.

Appena promulgata la presente legge, sarà proceduto alle operazioni necessarie per la attuazione delle leggi e regolamenti suindicati, i quali andranno in vigore tostoche le dette operazioni saranno ultimate.

Un decreto reale determinerà le norme non che le disposizioni transitorie occorrenti per quest'attuazione.

Approvato nella tornata del 30. Maggio 1860
Pella